



2.2 I provvedimenti di isolamento

Per i soggetti positivi il provvedimento di isolamento (Allegato 1) è emesso e revocato sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021, per le quali si prevedono le modalità di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI CASO	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO ^{4/39} TERMINE
Caso COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento a partire dalla data del tampone positivo + Test molecolare o antigenico [1] NEGATIVO	10 giorni di isolamento, a partire dalla data di insorgenza dei sintomi, di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi [2] + Test molecolare o antigenico [1] NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi [3] [4]
Caso COVID-19 con VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di isolamento a partire dalla data del tampone positivo + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento, a partire dalla data di insorgenza dei sintomi, di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici [2] + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

[1] Al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

[2] Esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo.

[3] Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti immunodepressi, in cui il periodo di contagiosità può risultare prolungato. Si raccomanda, altresì, in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

[4] È rilasciata un'attestazione di fine isolamento che non consente tuttavia il rientro nel luogo di lavoro e il rientro a scuola per gli studenti. La riammissione a lavoro è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata". Analogamente la riammissione a scuola degli studenti è consentita solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico come indicato nel Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (Anno Scolastico 2021/2022) del Ministero dell'Istruzione prot. AOOGABMI R.0000021 del 14/08/2021.